

COMUNE DI PRAGELATO
PROVINCIA DI TORINO
SERVIZIO TRIBUTI

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE

PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED

AREE PUBBLICHE

(D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997, artt. 52 e 63)

Approvato con deliberazione di C.C. n. 46 del 23.12.2005

Modificato con deliberazione di C.C. n. 7 del 22.02.2007

Modificato con deliberazione di C.C. n. 30 del 30.12.2008

Modificato con deliberazione di C.C. n. 37 del 22.12.2009

Art. 1	Ambito e finalità del Regolamento	3
Art. 2	Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione	4
Art. 3	Domanda di occupazione	5
Art. 4	Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione	7
Art. 5	Obblighi del Concessionario	8
Art. 6	Decadenza ed estinzione della concessione	9
Art. 6 bis	Decadenza della concessione: disposizioni particolari per gli operatori del mercato settimanale	10
Art. 7	Modifica, sospensione e revoca della concessione	11
Art. 8	Rinnovo della concessione	12
Art. 9	Commercio su aree pubbliche	13
Art. 10	Criteri per la determinazione della tariffa del canone	14
Art. 11	Classificazione delle strade	16
Art. 11 bis	Coefficienti tariffari	17
Art. 12	Durata delle occupazioni	19
Art. 13	Modalità di applicazione del canone	20
Art. 14	Soggetto passivo	22
Art. 15	Agevolazioni Occupazioni Temporanee	23
Art. 16	Esenzioni	24
Art. 17	Versamento del canone per le occupazioni permanenti	25
Art. 18	Versamento del canone per le occupazioni temporanee	26
Art. 19	Riscossione coattiva	27
Art. 20	Sanzioni	28
Art. 21	Disposizioni finali e transitorie	29
Allegato 1	Classificazione delle vie e piazze comunali	30
Allegato 2	Individuazione di fattispecie di occupazioni	31
	Occupazioni permanenti	31
	Occupazioni temporanee	32

Art. 1

Ambito e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi degli artt. 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate, altresì, la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.

2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente Regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

3. Nel presente Regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.

Art. 2

Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee in relazione ai seguenti criteri:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata pari o non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti (per anno si intende il periodo dal 01/01 al 31/12, per complessive 12 mensilità);
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

3. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

4. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'amministrazione comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

6. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni e sono soggette al canone per il periodo effettivo di occupazione.

Art. 3

Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.

2. La domanda di concessione deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune in carta legale (salvo eventuali esenzioni dell'imposta di bollo previste dalle normative vigenti, su richiesta scritta dell'interessato) e contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore con l'indicazione del numero di codice fiscale;
- c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
- d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
- e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
- f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
- g) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione.

3. La domanda predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata:

a) per le occupazioni permanenti almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa;

b) per le occupazioni temporanee almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per l'occupazione.

Per i venditori ambulanti non titolari di concessione che effettuino occupazioni occasionali e non ricorrenti di durata inferiore ad un giorno previa autorizzazione verbale dell'Ufficio di Polizia Urbana (spuntisti), l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone tiene luogo al rilascio della concessione.

4. Alla domanda dovrà essere allegata n. 1 marca da bollo (salvo eventuali esenzioni dell'imposta di bollo previste dalle normative vigenti, su richiesta scritta dell'interessato) ai fini del rilascio della concessione.

5. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale via fax o via E-mail entro le ore 12 del primo giorno lavorativo successivo. L'Ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente Regolamento.

6. Sono esclusi dalla procedura prevista dal presente articolo i titolari di concessione decennale su posto fisso nell'area mercatale, per i quali la domanda è sostituita dalla graduatoria del mercato settimanale a disposizione dell'ufficio comunale competente.

Art. 4

Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.

2. L'atto di concessione deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 3, comma 2;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione;
(per le occupazioni permanenti durata massima anni 19)
- d) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 5 del presente Regolamento;
- e) in caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, costituisce preferenza:
 - la richiesta dei titolari di negozi che chiedano la concessione sullo spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione della merce;
 - la priorità di presentazione.

Art. 5

Obblighi del Concessionario

Il Concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza Vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione, nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
- d) divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione. Può essere consentita la voltura della concessione a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, previa domanda di cambiamento dell'intestazione;
- e) versamento del canone alle scadenze previste;
- f) versamento della cauzione nei casi di attività dello spettacolo viaggiante (circhi, giostre, ecc...). La cauzione, di importo pari ad € 200,00 (duecento/00), non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione, del rispetto delle prescrizioni e dell'insussistenza di danni.

Art. 6

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione ed impediscono nel futuro il rilascio di altre concessioni, salvo regolarizzazione dei canoni in sofferenza:

- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.

2. Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del Concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del Concessionario.

Art. 6 bis

Decadenza della concessione: disposizioni particolari per gli operatori del mercato settimanale

1. Le disposizioni di cui all'art. 6 comma 1 lett. a) non si applicano ai titolari di concessione per l'occupazione dei posteggi al mercato comunale settimanale.
2. In questo caso la concessione viene rilasciata ogni anno sulla base di un n. medio di occupazioni pari a 49 (conteggiando n. 3 settimane di ferie in cui l'occupazione non avviene) e su tali occupazioni calcolato il canone annuale.
3. Il mancato pagamento del canone entro il 31 gennaio di ogni anno comporterà per l'operatore del mercato assegnatario di posto fisso l'interdizione all'area mercatale; per poter accedere l'operatore dovrà esibire la ricevuta di versamento agli Agenti di Polizia Locale addetti alla vigilanza.
4. In via transitoria e solo per l'anno 2010 i soggetti in regola con tutti i pagamenti dei canoni per gli anni precedenti potranno pagare il canone in tre rate annuali con scadenza 31.03.2010 – 31.07.2010 – 30.11.2010.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si integrano con quelle previste dal Regolamento comunale sul mercato settimanale.

Art. 7

Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. L'amministrazione comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato, senza alcun obbligo di indennizzo, ad esclusione di quanto previsto al comma 2.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto rapportato al periodo di mancata occupazione.
3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione: in tal caso ha diritto al rimborso.
4. Nel caso di posteggi nelle aree di mercato, la richiesta di sub ingresso nell'attività commerciale sostituisce la rinuncia dell'occupazione da parte del precedente concessionario a favore dell'avente causa. Se l'occupazione non è ancora iniziata la rinuncia comporta, su richiesta del contribuente, la restituzione del canone già versato. In caso di occupazione già iniziata il canone non è rimborsabile.
5. Il mancato versamento del canone alla scadenza stabilita comporta la sospensione dell'atto di concessione, configurandosi da quel momento come occupazione abusiva.

Art. 8

Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il Concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il Concessionario deve presentare, almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

Art. 9

Commercio su aree pubbliche

1. Le concessioni per l'occupazione dei posteggi per il commercio su area pubblica, sono rilasciabili dal Comune previa richiesta corredata dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale.
2. L'istanza di cui al precedente comma deve essere inoltrata al Comune almeno 30 (trenta) giorni prima della data di utilizzo dell'area.
3. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione e non sono soggetti al pagamento del canone. La sosta non dovrà superare il periodo di un'ora sulla stessa area.

Art. 10

Criteria per la determinazione della tariffa del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c) durata dell'occupazione:
 - permanente: espressa in anno solare (01/01 - 31/12)
 - temporanea: espressa in giorni
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.

2. Le tariffe ordinarie per occupazione permanente e temporanea sono stabilite annualmente con atto deliberativo della Giunta Comunale e vengono graduate ai sensi dell'art. 11 e successivi del presente regolamento.

3. Le tariffe unitarie, ove presentino frazioni decimali, sono sempre arrotondate all'unità superiore.

4. Il versamento del canone ed eventuali accessori, se dovuti, è arrotondato all'euro per eccesso, se la frazione è superiore o uguale a € 0,50 e per difetto se è inferiore a 0,50.

5. Le tariffe sono modificabili di anno in anno con apposita deliberazione da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno o comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione se prorogati per norma statale a valere dal 1° gennaio dell'anno successivo o di riferimento in caso di proroga.

6. Le maggiorazioni e le riduzioni applicabili alla tariffa unitaria di base non sono cumulabili fra loro.

7. Per occupazioni temporanee connesse ad eventi straordinari o particolari (Olimpiadi, Coppa del mondo, manifestazioni nazionali ed internazionali, ecc...) il canone verrà stabilito dalla G.C. in misura forfetaria tenendo conto della superficie occupata, del periodo e dell'importanza della manifestazione ad essa connessa.

Art. 11

Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n. 2 categorie, secondo l'elenco allegato al presente Regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 20% rispetto a quella della 1^a categoria.

Art. 11 bis

Coefficienti tariffari

1. Per le occupazioni di suolo pubblico, soprassuolo e sottosuolo sia a carattere permanente che a carattere temporaneo è prevista una tariffa canone ordinaria determinata con apposita deliberazione.

2. Alla tariffa ordinaria di cui al comma 1 cui si attribuisce un “coefficiente 1,00”, si applicano coefficienti diversi, in funzione del valore economico dell’area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all’uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell’area stessa ed in funzione del valore economico dell’area in relazione all’attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione (art. 10 commi 1/d e 1/e) riportati nella tabella sottostante:

<u>Tipologia di occupazione permanente</u>	<u>Coefficiente</u>
1. Occupazione ordinaria suolo pubblico	1.00
a. spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci, spazi riservati al parcheggio privato connessi allo svolgimento di attività economica	1.00
b. chioschi e simili adibiti alla somministrazione e vendita di beni e servizi, edicole, dehors, tavolini, sedie, ombrelloni connessi allo svolgimento di attività economica	1.00
c. mezzi pubblicitari, aventi anche dimensioni volumetriche, infissi al suolo pubblico e simili	1.20
d. arredo urbano pubblicizzato infisso al suolo	1.00
e. attrezzature e materiali necessari all’effettuazione di lavori edili e simili	1.00
2. Occupazione ordinaria soprassuolo e sottosuolo pubblico.	1.00
a. insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari	1.00

b. ponteggi edili soprassuolo e sottosuolo, lucernari, griglie, ecc.	0.80
c. cavidotti, elettrodotti e simili ad uso privato	1.00
d. impianti a fune e simili per trasporto persone e merci	1.00
e. cisterne e serbatoi interrati e simili	1.00
f. cavidotti, elettrodotti e simili realizzati da Aziende di erogazione di pubblici servizi	1.00

Tipologia di occupazione temporanea

Coefficiente

1. Occupazione ordinaria del suolo

1.00

a. occupazioni mercatali (con posto fisso)	0.10 0.15
b. dehors, ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi preposti alla somministrazione di cibi e bevande.	0.50
c. occupazioni occasionali effettuate (spuntisti) da ambulanti non titolari di concessione per posto fisso, con banchi di vendita e simili – su mercati.	0.20 0.25
d. edilizia, ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di scavi, reinterri, ecc.	0.50
e. occupazioni con tariffa agevolata (art. 15 comma 1)	0.20
f. occupazioni occasionali effettuate da ambulanti su fiere, sagre e mercatini.	0.40 0.90
2. Occupazione ordinaria soprassuolo e sottosuolo pubblico.	1.00
a. ponteggi edili soprassuolo	0.20

Art. 12

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare (01/01 - 31/12), indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone giornaliero nella misura prevista nell'apposita deliberazione di approvazione della tariffa.

Art. 13

Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore a mezzo metro quadrato o lineare. Le occupazioni pari al mezzo metro quadrato o superiori sono calcolate con arrotondamento in eccesso al metro quadrato o lineare.

3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone, espressa in metri quadrati, è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata solo nel caso in cui le occupazioni siano omogenee fra loro.

Nel caso di occupazioni mercatali verrà conteggiata l'effettiva occupazione assegnata.

Nel caso di impianti di distribuzione carburanti, il canone di concessione versato per l'occupazione di sottosuolo con cisterne e/o serbatoi interrati comprende anche le occupazioni di suolo pubblico limitatamente alle sole colonnine montanti di erogazione.

4. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi (ENEL, TELECOM, METANALPI, ecc.) e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, in fase di prima applicazione, sono assoggettate ad un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a € 0,77 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di € 516,46. Il suddetto canone è rivalutabile annualmente base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31/12 dell'anno precedente.

La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente comma effettuate per l'esercizio di attività strumentali e pubblici servizi.

Il criterio di applicazione del suddetto canone potrà essere rideterminato nei termini previsti per le modifiche al presente Regolamento.

5. Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati qualora l'area di posteggio sia data in concessione ad un privato.

6. Le occupazioni omogenee, anche quelle inferiori al mezzo metro quadrato, che insistono sulla stessa area sono soggette al canone di occupazione. La superficie tassabile sarà determinata dalla sommatoria di tutte le occupazioni arrotondate al metro quadrato successivo.

Art. 14

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dall'atto di concessione o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. Nei casi di uso comune è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

Art. 15

Agevolazioni Occupazioni Temporanee

1. Per le occupazioni del suolo comunale con tariffa agevolata, previste dall'art. 11 bis e dal punto 1 lettera "e" del riquadro tipologie di occupazione temporanee (manifestazioni politiche sindacali, istituzionali, culturali, religiose, feste patronali o rionali organizzate da associazioni di quartiere o pro-loco, ed ogni altra attività non avente fine di lucro, nonché per gli spettacoli viaggianti e circensi) le superfici da assoggettarsi ai canoni sono calcolate come segue:

- a) fino a mq. 100 tariffa intera
- b) da mq. 101 fino a mq. 1.000 tariffa ridotta al 30%
- c) oltre mq. 1.000 (l'eccedenza) tariffa ridotta al 10%.

2. Per tutte le occupazioni temporanee del suolo e del soprassuolo comunale **di durata superiore a 30 giorni consecutivi ed ininterrotti**, la tariffa viene ridotta al 50 % esclusivamente previo pagamento anticipato.

Art. 16

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni che non si protraggono per più di 60 (sessanta) minuti;
- b) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c, T.U.I.R. (D.P.R.. 22.12.1986, N. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica e dalle ONLUS;
- d) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate, e degli orari dei Servizi pubblici di trasporto; le aste delle tabelle, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale e gli orologi pubblici, purché non contengano messaggi pubblicitari assoggettabili alla relativa imposta ai sensi del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, capo I;
- e) le occupazioni effettuate dalle associazioni culturali, filantropiche e religiose e da ogni altra associazione non avente fine di lucro, fino ad una superficie massima di 10 (dieci) mq, o senza limite di superficie qualora l'occupazione si verifichi a seguito ottenimento del patrocinio del Comune;
- f) le occupazioni effettuate da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché dalle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- g) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- h) le occupazioni di aree cimiteriali;
- i) le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato;
- j) i passi carrabili e le tende;
- k) le occupazioni per interventi di piccola manutenzione edilizia di durata non superiore alle 6 (sei) ore.

Art. 17

Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare (01/01 - 31/12).
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la validità della stessa è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato il primo giorno feriale successivo.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato su conto corrente postale appositamente istituito intestato al Comune o al Concessionario, in caso di gestione in concessione.
5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti rispettivamente il 31/01 - 30/04 - 31/07 - 31/10 di ogni anno), qualora l'importo annuo dovuto non sia inferiore ad € 516,46 (cinquecentosedici/46).

Art. 18

Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nell'art. 17, comma 4 o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza. Contestualmente dovrà essere versata la cauzione, se dovuta (art. 5 lettera f). Le sanzioni per omesso o ritardato pagamento decorrono dal giorno successivo al termine occupazione indicato nella concessione.

2. Se trattasi di concessioni "ricorrenti", cioè rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato ai sensi dell'art. 6 bis del presente Regolamento (esempio occupazioni mercatali).

Art. 19

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata nel presente Regolamento avviene:

a) mediante procedura di cui alla legge 28/01/1998, n. 43;

b) mediante sistema dell'ingiunzione di cui al R.D. 14/04/1910, n. 639.

2. In caso di affidamento a terzi del Servizio di riscossione, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel precedente comma 1 è svolto dal Concessionario incaricato della gestione stessa del servizio, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento.

3. Le spese materialmente sostenute per l'emissione dell'atto relativo alla procedura coattiva di recupero saranno addebitate all'utente.

Art. 20

Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa, nell'osservanza dell'art. 24 del D. Lgs. 507/93 come modificato dall'art. 12, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 18.12.97 n. 473 e dell'art. 13 del D. Lgs. 471/97, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile dell'Area Finanziaria - Tributi.
3. Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici prive della necessaria concessione sono punite, salvo il pagamento del canone, con l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 19 del presente Regolamento.
4. Le disposizioni del presente articolo si integrano con quanto previsto dal Regolamento comunale sul mercato settimanale.

Art. 21

Disposizioni finali e transitorie

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 01.01.2006.
2. L'accertamento e la riscossione della T.O.S.A.P., i cui presupposti di imposizione si siano verificati anteriormente alla data dalla quale nei confronti dei singoli soggetti passivi ha effetto l'abolizione del tributo, continuano ad essere effettuati, anche dopo il 01/01/2006.
3. Il presente Regolamento abroga ogni altro precedente Regolamento.

Classificazione delle vie e piazze comunali

Ai fini dell'applicazione dei canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale è suddiviso in due categorie.

Rientrano nella “**1^a CATEGORIA**” le seguenti frazioni:

- Fr. Soucheres Basses
- Fr. La Ruà
- Fr. Soucheres Hautes
- Fr. Rivet
- Fr. Granges
- Fr. Traverses
- Fr. Plan
- Fr. Pattemouche
- Fr. Duc
- Fr. Allevè
- Fr. Villardamond
- Fr. Grand Puy
- Fr. Chezal

Le restanti frazioni e/o aree appartengono alla “**2^a CATEGORIA**”

COSAP

INDIVIDUAZIONE DI FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI OCCUPAZIONI PERMANENTI

SUOLO PUBBLICO

- Occupazione ordinaria del suolo comunale
- Spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci contraddistinti da apposita segnaletica e simili, nonché spazi riservati al parcheggio privato connessi allo svolgimento di un'attività economica
- Chioschi e simili adibiti alla somministrazione e vendita di beni e servizi, alla vendita di giornali e riviste (edicole), dehors, tavolini, sedie, ombrelloni connessi all'esercizio o allo svolgimento di un'attività economica e simili
- Mezzi pubblicitari, aventi anche dimensioni volumetriche, infissi al suolo pubblico e simili
- Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi supporti o alla rinfusa e simili
- Arredo urbano pubblicizzato infisso al suolo: cestini raccogli rifiuti, pensiline fermata bus, orologi, fioriere, quadri turistici, distributori automatici, bilance, portacicli, transenne parapedonali e simili
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili

SOPRASSUOLO

- Tende fisse o retrattili riguardanti attività economiche e simili
- Insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensione volumetrica non appoggiati al suolo e simili
- Cavidotti, elettrodotti e simili ad uso privato diversi da quelli realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi
- Impianti a fune e simili per trasporto merci e persone

SOTTOSUOLO

- Cisterne e serbatoi interrati in genere e simili
- Cavidotti, elettrodotti e simili ad uso privato diversi da quelli realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi
- Lucernari, griglie, ecc.

IMPIANTI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI

- Occupazioni effettuate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto nell'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- ⇒ Occupazione ordinaria del suolo
- ⇒ Occupazione ordinaria del soprassuolo
- ⇒ Banchi di vendita e simili, con concessione per posto fisso, sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici (escluse le tende sporgenti)
- ⇒ Banchi di vendita e simili non titolari di concessione per posto fisso (spuntisti)
- ⇒ Banchi di vendita e simili in occasione di fiere e festeggiamenti
- ⇒ Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi espositori o alla rinfusa e simili
- ⇒ Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili, scavi, reinterri (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) e simili
- ⇒ Spettacoli viaggianti e circensi, manifestazioni politiche, culturali, religiose, sportive
- ⇒ Dehors , ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi e simili
- ⇒ Mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo
- ⇒ Tende parasole sporgenti da bancarelle e simili (proiezione al suolo)
- ⇒ Insegne pubblicitarie a bandiera e mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche non infissi al suolo (proiezione al suolo)
- ⇒ Soprassuolo ponteggi edili (proiezione al suolo)